

Rosaria Pirosa*

Un *right to dialogue*: verso il superamento del dualismo tra “dialogico” e “conflittuale”

ABSTRACT

Starting from the proposal of the Global Charter of Trieste for the right to dialogue, this essay takes into account the relevance of the category of the “dialogic” for the contemporary debate in order to assess the conditions to affirm its political-legal status.

In this respect, we will deal with the epistemological implications of the concept of “right to dialogue” with regard to the disarticulation of monism, considered as an institutional paradigm, and to the field of effective exercise of rights in pluralistic societies. Within a critical approach to the Philosophy of Law, the article intends to focus on the interaction in its legal-theoretical and axiological value, on one side, and on the relational perspective, on the other side, as diagnostic tools and ways to overcome the heteronormativity connected to the stereotyping forms of the subject and to the altering processes.

KEYWORDS

Right to dialogue; Pluralism; Interaction; Critical Legal Studies; Altering Processes

1. Le implicazioni del concetto di *right to dialogue* – 2. Oltre l’integrazione: l’interazione come paradigma teorico-giuridico e assiologico – 3. L’esercizio dei diritti in una dimensione pluralistica: i limiti del monismo istituzionale – 4. Il *right to dialogue* in un approccio critico alla filosofia del diritto – 4.1 La categoria dialogica in rapporto alla precostituzione delle soggettività titolari – 4.2 Il *right to dialogue* nelle forme di alterizzazione - 5. Il *right to dialogue* nei processi di gerarchizzazione: uno scarto epistemologico

A Gabriella Valera,
che troppo presto ci ha lasciato

1. Le implicazioni del concetto di *right to dialogue*

Il tema del *right to dialogue* riveste profili di interesse per la riflessione giusfilosofica e, in particolare, per un approccio teorico critico alla filosofia del diritto¹. L’approccio relazionale può

* Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze: rosaria.pirosa@unifi.it.

¹ In tal senso, si fa riferimento alle potenzialità del pensiero giusfilosofico e, in particolare, alla sua incidenza diretta sull’articolazione di istanze normative e processi rivendicativi. Cfr. Zanetti 1999: IX-XII. L’autore sottolinea

essere un fronte di problematizzazione delle dinamiche unilaterali, e talvolta oppressive, che sovrintendono alla costruzione del diritto oggettivo e al riconoscimento delle condizioni su cui si radica la titolarità dei diritti.

L'espressione inglese, richiamata non per un'attitudine anglofila, comprendendo tanto la traduzione italiana di 'diritto di dialogo' che quella 'diritto al dialogo', esclude la 'questione definitoria' che si pone nella lingua italiana. Tra i due sintagmi, a parere di chi scrive, non vi è un rapporto di equivalenza, in quanto il primo 'diritto di dialogo' rinvia ad un'idea di titolarità tecnica, potremmo dire, prettamente giuridica del diritto in questione, mentre il secondo 'diritto al dialogo' individua una dimensione conversazionale o, in senso più ampio, relazionale, nella quale chi diventa interlocutore abbia o intenda acquisire una posizione attiva.

Tali significati non sono certo da intendersi in senso disgiuntivo, ma è utile tenere conto delle diverse implicazioni che discendono dalle due declinazioni. A partire da tale premessa, tuttavia, nel presente saggio si è scelto di valorizzare i presupposti che sottostano, in particolare, al 'diritto di dialogo'.

Spunto per la riflessione è la recente proposta di una *Carta* mondiale per il *right to dialogue*, elaborata, a partire da Trieste, dal Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile. Questa iniziativa è maturata entro un orizzonte interdisciplinare², tracciato dalla comunicazione tra saperi, quali la filosofia, la sociologia, l'antropologia e il diritto.

Il presente contributo non intende ricostruire la filosofia politica dialogica, ma piuttosto, si propone di vagliare il fondamento epistemologico, assiologico e giuridico di una posizione soggettiva rilevante individuabile nel diritto di/al dialogo. A tal fine, si prenderà in considerazione il modo in cui l'istanza dialogica si situa nel dibattito teorico-giuridico, non tralasciando che in discussione non vi è una situazione soggettiva attualmente codificata dal diritto positivo.

Nel discorso giuridico, è diffuso un approccio idiosincratico – o comunque potremmo dire scettico – rispetto alla categoria del dialogo, considerata l'espressione di una concezione antropologica ottimistica o associata ad un'"epistemologia ingenua" e, dunque, non ritenuta uno strumento diagnostico utile a comprendere la conflittualità sociale. Siffatta prospettiva probabilmente individua la propria autorevole ascendenza scientifica nella critica all'istanza dialogica e comunicativa³, centrale nel pensiero habermasiano⁴.

Si prende atto, tuttavia, che di *dialogo* si può e si deve parlare quando in gioco vi sono i rapporti tra enti politici, organi giudiziari e decisori di ultima istanza. Nell'ultimo quindicennio, a partire dall'affermazione del ruolo centrale delle Corti Supreme degli Stati e dei giudici sovranazionali, i

opportuno che "la riflessione filosofico-giuridica è diversa dalle altre: ha ricadute pratiche nel modo con il quale possiamo argomentare questioni normative concrete" (1999: IX).

² Vi ha dato impulso l'*International Study and Documentation Centre for Youth Culture* (ISDC), diretto da Gabriella Valera, già professoressa di Storia e Critica della Storiografia presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche di Trieste (ulteriori informazioni sul Centro di ricerca sono consultabili al link: <https://www.centroculturagiovanile.eu/en/>). Una prima discussione si è svolta nell'ambito dei seminari "Verso una Carta mondiale per il diritto di dialogo. Principi, fonti, pratiche", Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, 6 luglio 2018 e "Verso un nuovo umanesimo: il riconoscimento del "diritto di dialogo", Mo. Ca – Centro per le nuove culture, Brescia, 5 aprile 2019. Di recente, si è tenuto un ciclo di videoconferenze dal titolo "La forma della relazione: Lingua, Dialogo, Diritti" un percorso interdisciplinare comprendente tre incontri (3, 17, 20 luglio 2020) che ha condotto alla Tavola Rotonda svoltasi a Trieste nell'ambito del "Science in the City Festival" (Euroscience Open Forum 2020 – ESOF) in data 24 luglio 2020.

³ Cfr. Mouffe 2000.

⁴ Habermas 1986 [1981]; J. Habermas 1998 [1996].

concetti di “dialogo tra Corti” e di “comunità interpretativa allargata” si sono affermati come categorie ricorrenti nell’analisi teorico-giuridica⁵.

La visione antropologica negativa di Thomas Hobbes, che ha costituito lo sfondo delle moderne teorie di legittimazione dell’ordine politico-giuridico, estromette, di necessità, la rilevanza del dialogico, incompatibile con una visione potestativa del diritto in grado di dirimere il *bellum omnium contra omnes*; l’ossatura del volontarismo giusnaturalistico o normativista non presenta una struttura dialettica; ancora, i referenti centrali dell’analisi luhmanniana sono contesti pluralistici non riducibili alla pressione omologatrice del conformismo e nei quali domina la conflittualità contemporanea dei valori e degli interessi.

D’altra parte, la prospettiva ermeneutica nella filosofia, superando lo scientismo che assegnava rilevanza al sapere delle scienze ‘esatte’, introduce esperienze cruciali dell’esistenza, come quella estetica, quella storiografica e, soprattutto, quella del dialogo interpersonale⁶. E in modo assorbente, nella filosofia del diritto, l’ermeneutica giuridica⁷ pone al centro l’approccio dialogico quale modalità di revisione del monismo culturale e del fondazionalismo dei diritti⁸, strumento di comprensione e intermediazione dei processi interpretativi nei quali operano giudizi di valore⁹, nonché come saldatura tra i dati fattuali e i principi normativi.

In tale direzione, la categoria dialogica ha assunto un’importanza centrale nella messa a tema dei conflitti che, a partire dal pluralismo etico e valoriale, si estrinsecano nell’interpretazione¹⁰. E parimenti, il bilanciamento e il contemperamento delle istanze soggettive sono pratiche che – individuando il proprio baricentro nell’affermazione della valenza transculturale della dignità umana¹¹ – consentono di rendere effettiva la tutela dei diritti¹².

Dunque, il riconoscimento di uno statuto al concetto di *right to dialogue*, all’interno del dibattito contemporaneo e entro un’analisi giusfilosofica protesa verso l’esperienza empirica, non presuppone una visione irenica, o tantomeno organicistica della società, potendo, al contrario, equivalere a valorizzarne la singolarità delle diverse componenti e ad assegnare centralità al loro rapporto conflittuale. Il ruolo del dialogo nel campo dei poteri pubblici mostra come esso non possa essere considerato soltanto secondo una *prospettiva intersoggettiva*, ovvero come propensione al confronto tra individui, ma, piuttosto, nell’ambito della *relazione tra le persone, i gruppi e gli ordinamenti di riferimento*. Sotto questo profilo, come si evidenzierà, il diritto di dialogo si precisa come una “pretesa soggettiva” dell’individuo, con le sue plurali appartenenze, di fronte allo Stato e alle istituzioni pubbliche.

⁵ Sul tema si rinvia a Slaughter 2009. Nel dibattito scientifico italiano, un riferimento importante è l’opera di B. Pastore 2014. Nondimeno, la nozione di “dialogo tra Corti” può non resistere alla prova di temi in cui la convergenza tra le Corti internazionali e sovranazionali deve fare i conti con la specificità dei singoli ordinamenti giuridici. In questa direzione, con riguardo ai rapporti tra la Corte Costituzionale italiana e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, si segnala Tega 2015: 400-405; sul rigore epistemologico della categoria del dialogo e sulla peculiare “relazione dialogica” tra la Corte EDU e le Corti inglesi, si rinvia a Creighton, Padfield, Piroso 2018: 127-149.

⁶ È paradigmatico di tale discontinuità il classico di Gadamer 1983 [1960].

⁷ In merito a tale prospettiva, si rinvia a Pastore, Viola, Zaccaria 2017. Si vedano, altresì, Viola, Zaccaria 2001; Canale, Pariotti, Pastore 2019.

⁸ Su tale profilo cfr. Pastore 2003.

⁹ Con riguardo a questa declinazione dell’ermeneutica giuridica, si veda Pastore 2016 (a); Pariotti 2000.

¹⁰ Pastore 2016 (a): 109.

¹¹ Si vedano sul punto Belvisi 2012: 72-89; Pastore 2016 (b): 689-702; Viola 2013: 283-295. Sul rapporto tra la dignità e i principi fondativi del diritto, restano un punto di riferimento le pagine di Rodotà 2012: 179-210.

¹² La Torre 2000.

Non è un caso che, in esperienze politico-giuridiche come quella canadese che hanno compiutamente messo a tema la diversità¹³, l'importanza dell'interlocuzione nelle soluzioni accomodative si fondi sulla rilevanza istituzionale della *negoziazione*, del *compromesso* e dell'*accordo tra le parti in gioco* e, dunque, sulla considerazione per cui i poteri statali operano con riguardo all'opportunità di tutelare interessi e diritti. Alla luce di queste argomentazioni, la marginalizzazione del *right to dialogue* implica una lettura dei contesti sociali permeata dal *political majoritarianism* e, correlativamente, un'espressione monistica della funzione pubblica.

In tal senso, l'emancipazione da una logica eurocentrica crea le condizioni di pensabilità del diritto di dialogo, risultando questo un fronte di rilevanza transculturale, in un orizzonte epistemologico nel quale la relazionalità¹⁴ e l'interazione sono le precondizioni per l'esercizio dei diritti in una società pluralistica. L'idea di interazione presuppone la parità di istanze, di ragioni, di 'entitlement' e costituisce il fondamento di un "diritto mite". Nella proposta teorica di Gustavo Zagrebelsky può ritenersi il correlativo oggettivo di un diritto inteso come la "stipulazione costituzionale di principi tesi a realizzare le condizioni di possibilità della vita comune, non il compito di realizzare direttamente un progetto determinato di vita comune"¹⁵.

Una delle obiezioni tradizionalmente opposte all'impronta essenzializzante dell'universalismo 'occidentale'¹⁶ e del fondazionalismo teorico¹⁷ concerne l'esclusiva focalizzazione sullo strumentario teorico-giuridico liberale, che traduce i temi della complessità sociale e della convivenza multiculturale nell'accesso ai diritti "liberalisticamente" concepiti¹⁸.

La riflessione giusfilosofica sulla categoria dialogica, tuttavia, non conduce con sé la necessità di porre in questione la concettualizzazione liberale del *right to dialogue* nella forma del diritto soggettivo, ovvero come situazione giuridica rilevante nel paradigma liberale. Il profilo di analisi qui proposto, per esempio, è di centrale interesse per la concezione della proprietà, di cui occorre considerare oltre alla collocazione nell'ordine liberale – un diritto fondante, formalizzato secondo le categorie della dogmatica civilistica – anche la sua valenza di espressione dell'identità collettiva nelle culture giuridiche indigene¹⁹.

Piuttosto, la critica all'universalismo, con riguardo al tema del *right to dialogue*, sollecita l'attenzione verso gli ordinamenti in cui la modalità dialogica, attraverso le tecniche di negoziazione e mediazione, ha permeato le strutture politiche e giuridiche²⁰.

¹³ Kymlicka 1995; Id., 2017; Id., 2007; Levy 2000; Berger, Moon, 2016; Bloemraad 2006; Muniz Fraticelli 2014; Taylor 1998; Temelini 2007. Per una ricostruzione del dibattito e delle varie prospettive che lo caratterizzano sia consentito rinviare a Piroso 2021.

¹⁴ In merito al concetto di "ragione relazionale", cfr. Donati 2008.

¹⁵ Zagrebelsky 1993.

¹⁶ Cfr. sul tema Andronico 2011: 149-160.

¹⁷ In generale con riguardo al riflesso che la critica al fondazionalismo teorico ha nella concettualizzazione dei diritti si segnalano Baccelli 2000: 21-33; Id., 2009: 99-123.

¹⁸ Per un'analisi giusfilosofica dell'approccio fondazionalista in materia di diritti umani, oltre alla già citata opera di Pastore 2003 e ai richiamati lavori di Luca Baccelli si rinvia a Id., 2009; Zolo 2003: 138-141.

¹⁹ Per un'analisi filosofico-politica del particolarismo culturale in rapporto all'uso del diritto, cfr. Cammarata 2015. In generale, con riguardo all'impronta monistica del costituzionalismo liberale: Clavero 2002: 537-565. Sulla simultanea coesistenza di codici normativi nell'orizzonte soggettivo e sull'elaborazione dell'idea di "interlegalità", cfr. De Sousa Santos 1995. Con riguardo al tema del pluralismo normativo, in un'ampia letteratura si vedano Facchi 2001; Giasenti, Maggioni 1995; Teubner 1992: 1443-62; Berman 2009: 225-242. Si segnalano altresì: Chiba 2002: 228-245; Cotterrell, 2004: 1-14; La Torre 2008: 182-195; Facchi 2019: 210-232.

²⁰ Cfr. Clavero 2002: 537-565.

2. Oltre l'integrazione: l'interazione come paradigma teorico-giuridico e assiologico

La proposta della *Carta di Trieste* per un itinerario verso il diritto di/al dialogo richiama, entro un approccio giusfilosofico, una riflessione sui concetti di “integrazione” e “interazione” quali termini di un lessico politico-giuridico utilizzato, anche a livello europeo-comunitario, mediante strumenti di *soft-law* per tracciare il quadro delle relazioni sociali nelle società pluralistiche e nei sistemi giuridici qualificati come paesi di immigrazione.

Il paradigma dell’“integrazione” sociale è nuclearmente permeato da una logica assimilazionistica²¹. Quando si parla di integrazione, infatti, si fa riferimento a un processo di inserimento socio-lavorativo o di ‘adattamento culturale’ di un soggetto definito da chi parla come facente parte di una collettività minoritaria. In un documento del Consiglio d’Europa del 2004, al contrario, si stabilisce che l’integrazione deve essere intesa come “un processo dinamico e bidirezionale incentrato su una mutua *accomodation* tra tutti i migranti e i residenti degli Stati Membri”²². La parola “integrazione”, attraverso il richiamo all’*accomodation*, viene individuata nel senso di reciproco scambio, di confronto tra orizzonti culturali e normativi e di *interazione* tra le soggettività coinvolte. La stessa decisione “Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU”, tuttavia, introduce un forte temperamento rispetto a tale idea, prevedendo che, pur rimanendo auspicabile che il processo di integrazione abbia luogo nel senso indicato, è necessario che si inscriba “nel rispetto dei valori basilari dell’Unione Europea”²³.

Alla luce di tali considerazioni, l’“interazione” potrebbe emergere come un paradigma teorico, tale da offrire un fondamento ‘tecnico-giuridico’ al ‘diritto di dialogo’²⁴. Tuttavia, come emerge dai riferimenti normativi citati, la scelta politica di assegnare centralità a soluzioni accomodative fa capo a una fonte di *soft-law*, che non risulta cogente per gli Stati. Importanti previsioni riguardanti il riconoscimento dei diritti in una prospettiva pluralista non confluiscono nell’*hardenization*²⁵, ma rimangono confinate entro gli steccati di documenti programmatici o delle scelte restrittive degli Stati Membri dell’Unione Europea.

Alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, le poche in materia di diversità religiosa o culturale come la pronuncia *S.A.S.* contro Francia²⁶, non mettono in questione l’irrigidimento in senso nazionalistico e laicista delle politiche pubbliche, eletto nell’esperienza francese a principale modalità di coesione sociale, restituita dall’ap problematica (e ossimorica) formula del “vivre ensemble”. Come è stato opportunamente sottolineato dal giudice portoghese Paulo Pinto de Albuquerque, l’influenza di un *Contracting State* all’interno del Consiglio d’Europa

²¹ In merito a questa prospettiva si veda Zagrebelski 2007, (a cura di Preterossi).

²² “Integration is a dynamic, two-way process of mutual accommodation by all immigrants and residents of Member States”, Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy in the EU 2004: 17.

²³ “Integration implies respect for the basic values of the European Union”, *Ibidem*.

²⁴ Sui “principi di rilevanza transculturale” come fondamenti del diritto cfr. Zagrebelski 1993.

²⁵ Tale processo implicherebbe il passaggio dall’orbita del *soft-law* all’*hard-law*, ovvero da previsioni prive di efficacia vincolante diretta all’ambito del diritto di derivazione statale dotato di forza obbligatoria. Su questo tema si segnala Pinto de Albuquerque, van Aaken 2018: 230-250. In generale, sulla rilevanza del *soft-law*, si segnala: I. Trujillo, 2017: 29-42. Con riguardo alla combinazione tra *soft law* e *hard law* come “plessi normativi intrecciati nel processo di articolazione progressiva del materiale giuridico”, si veda Pastore, Viola, Zaccaria 2017: 287-296, segnatamente p. 296.

²⁶ Il 1° luglio 2014, la *Grande Chambre* ha respinto il ricorso con cui una giovane musulmana aveva eccepito che la legge francese integrasse una violazione della libertà di religione e del divieto di discriminazione, rispettivamente garantiti dagli artt. 9 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, v. *S.A.S c. Francia*, ricorso n. 43835/11.

può risultare una variabile decisiva per l'arretramento della soglia della tutela dei diritti nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo²⁷.

Del paradigma dell'“interazione”, pertanto, si può considerare la rilevanza assiologica, prodromica alla sua traduzione politico-giuridica.

L'importanza del multiculturalismo sul piano assiologico, ad esempio, è stata cruciale nell'ordinamento canadese per l'affermazione dell'istanza multiculturalista nelle sue interdipendenti e differenti valenze di cardine delle *multicultural policies*, di principio costituzionale, di formante dell'interpretazione giudiziale in materia di diritti soggettivi²⁸.

I consolidati orientamenti istituzionali verso l'assimilazione o l'integrazione-assimilazione dei sistemi liberali democratici e il ‘sentire comune’ hanno concorso a limitare l'affermazione dello statuto assiologico di un approccio relazionale. Anche nell'orizzonte del dibattito teorico, talvolta, si rintraccia una postura che, privilegiando il profilo speculativo, disgiunge il territorio della riflessione teorica da quello dell'argomentazione e del vaglio di soluzioni normative. In tale scenario, si colloca l'essenzializzazione delle culture, il cui effetto si ripercuote sull'ambito del riconoscimento dei diritti.

L'approccio ipostatizzante connota in modo irriflesso il linguaggio, che non considera l'interazione in forma conflittuale o dialogica tra le persone – sia come singole, sia nei contesti sociali – ma, piuttosto, riproduce e sclerotizza ‘il conflitto o il dialogo tra culture’. Una visione antropomorfizzata delle culture esclude che la persona sia un *prius* rispetto all'orizzonte culturale di riferimento²⁹ e, dunque, si pone come ostacolo alla possibilità di fondare la titolarità di situazioni giuridiche soggettive non riconducibili al paradigma maggioritario e al punto di vista di chi parla. I diritti, infatti, afferiscono ai gruppi culturali, ma non è certamente operazione incontrovertibile l'individuazione di questi ultimi come centro di imputazione giuridica³⁰.

In tal senso, il *right to dialogue* traccia un campo analitico e lessicale in cui rilevano le situazioni soggettive concrete, individuali e collettive, e si raccorda a una concezione di ‘cultura’ che coglie la persona nella sua capacità di autodeterminarsi e di intraprendere, modificare o interrompere esperienze che possono essere definite secondo un significato culturale o religioso.

L'ipostatizzazione delle culture, tuttavia, per essere compresa nei suoi diversi esiti, può considerarsi unitamente alle versioni riduzionistiche del concetto di multiculturalismo³¹, nelle quali esso risulta imbrigliato o neutralizzato nella dimensione politica e giuridica.

Una prospettiva non propriamente ipostatizzante, ma non esaustiva secondo un'analisi giusfilosofica e giuridica, fa coincidere il termine ‘multiculturalismo’ con la convivenza multiculturale, declinando l'istanza multiculturalista nel quadro di una visione sociologica, feconda ma non cruciale per il tema del riconoscimento delle situazioni giuridiche rilevanti. In questo senso, si può guardare al dialogo non quale concetto teorico, ma come posizione soggettiva che acquista uno statuto politico-giuridico e che può essere agita per rivendicare diritti o per denunciare violazioni subite.

Una lettura essenzializzante, senza alcun dubbio, può essere individuata nelle analisi che, stabilendo una relazione di omogeneità tra il multiculturalismo quale realtà sociale e strumento

²⁷ Pinto De Albuquerque, Grande Camera, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Hutchinson c. Regno Unito*, ricorso n. 57592/08, 17 gennaio 2017: 29-54. Il giudice portoghese, alludendo al riflesso sulla tutela dei diritti convenzionali dell'orientamento restrittivo della Corte di Strasburgo in materia di ergastolo ostativo, adottato in adesione alla posizione del governo e delle Corti inglesi, titola una parte della sua opinione dissenziente “The seismic consequences of the present judge for Europe” (2017: 45).

²⁸ A questo proposito, si consenta il rinvio a Piroso 2021.

²⁹ La nozione di “orizzonte” implica già la prospettiva di un soggetto in relazione a cui quell'orizzonte si articola, escludendo uno schiacciamento della persona su un'entità collettiva, su una cultura o su una religione. Quest'espressione è il nucleo della visione di Kymlicka del concetto di cultura: cfr. Kymlicka 1989: 166; Id., 1995: 145-148.

³⁰ Cfr. sul tema Walzer 2000: 21-29.

³¹ In merito ai presupposti delle versioni riduzionistiche del multiculturalismo, si veda Ryan 2010.

politico-giuridico e i reati cosiddetti “culturalmente motivati”, correlano l’apertura multiculturalista degli ordinamenti alla scriminabilità di comportamenti penalmente rilevanti incentrati sul fattore culturale o religioso³².

Un altro approccio ipostatizzante fa capo alla critica ‘postmulticulturalista’ che si incentra sulla necessità di superare il multiculturalismo in ordinamenti dell’area euro-atlantica in cui, tuttavia, la sua implementazione non è stata apprezzabile. La critica delle derive multiculturaliste – di difficile o impossibile configurazione per la ragione appena richiamata nella maggior parte dei contesti politico-giuridici – non si estende, invece, a considerare l’approccio assimilazionista delle politiche pubbliche.

Una messa a tema delle politiche migratorie e di cittadinanza che esclude l’istanza multiculturalista può essere l’esito di un’interpretazione riduzionistica del pluralismo e delle sue implicazioni nella tutela dei diritti.

3. L’esercizio dei diritti in una dimensione pluralistica: i limiti del monismo istituzionale

L’emancipazione da una visione che fa coincidere il multiculturalismo con un oggetto teorico, nel quadro di un’epistemologia e di una prospettiva relazionale, può essere la premessa per un effettivo esercizio dei diritti in una dimensione pluralistica. In tale direzione, il tema del *right to dialogue* pone l’attenzione ai versanti nei quali questa possibilità è fortemente compressa o condizionata dal paradigma maggioritario.

I gravosi *itinerari* previsti per l’acquisto della cittadinanza rappresentano un primo ambito emblematico di tale limitazione. Con riferimento al caso italiano, per esempio, si può prendere in considerazione la persistenza di una visione assimilazionistica (e anacronistica)³³ in materia di cittadinanza, rispetto alla quale il disegno di legge sullo *ius soli*³⁴ non costituisce una discontinuità³⁵. L’iniziativa legislativa³⁶ non raccoglie un reale mutamento di prospettiva, mancando, tra gli altri aspetti, di una disciplina di diritto intertemporale che garantisca l’acquisto della cittadinanza a chi, in base alla normativa previgente, non ha i requisiti per accedervi.

Al profilo appena richiamato si aggiunge che il disegno non estromette criteri riconducibili alla logica della ‘cittadinanza censitaria’, ancorando l’acquisto dello *status civitatis* da parte di minori, figli di genitori stranieri, alla titolarità da parte della madre o del padre di un permesso di soggiorno di lungo periodo, che richiede una precisa soglia di reddito³⁷.

Ancora, si prevede che la dichiarazione di volontà per l’acquisizione della cittadinanza possa provenire da uno solo dei genitori, dunque, non riconoscendo una scelta congiunta nei casi in cui, in base alla disciplina dello stato di provenienza della famiglia, è richiesta la rinuncia alla cittadinanza precedente³⁸.

³² Sul tema si rinvia a Ruggiu 2012; Id., 2019; De Maglie 2007. In materia di reati culturalmente motivati, un riferimento centrale rimane Basile 2010 che, al netto degli steccati imposti dal diritto penale, prende in considerazione il tema della sovrapposizione tra la dimensione della società multiculturale e l’orbita del penalmente rilevante. Da ultimo, si veda Piroso 2020.

³³ Nell’ordinamento giuridico italiano, l’acquisto della cittadinanza è regolato dalla legge del n. 91 del 5 febbraio 1992 (in raccordo con una disciplina precostituzionale del 1938).

³⁴ Atto Senato, n. 2092, XVII legislatura.

³⁵ Sul tema si segnala, da ultimo, Crocetta 2020.

³⁶ È ragionevole supporre che la proposta legislativa si sia arenata perché avrebbe dovuto essere sostenuta nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018 e, dunque, non è stata ritenuta “attraente” del consenso.

³⁷ Tale soglia viene calcolata in base all’importo minimo dell’assegno sociale e al numero dei familiari a carico del soggetto che richiede il titolo di soggiorno.

³⁸ Profilo degno di nota nella legge n. 91/1992 era quello della preclusione al disabile straniero dell’accesso allo *status civitatis*, prevendendosi il giuramento come atto personalissimo, non effettuabile da altro soggetto. La Corte

Una maggiore inclusione nei processi deliberativi, attraverso la modalità dialogica, potrebbe configurarsi dunque come un fattore di cambiamento nell'approccio alle politiche di cittadinanza³⁹.

Un altro ostacolo ad una dimensione pluralistica nell'esercizio dei diritti è rappresentato dal monismo dei programmi scolastici.

Al netto del criterio discrezionale che può essere tracciato tra multilinguismo *de facto* e multilinguismo *de jure* (quest'ultimo probabilmente difficile da mettere in campo per impedimenti di carattere amministrativo)⁴⁰, si può sostenere che un *curriculum* scolastico che includa l'insegnamento delle lingue cosiddette 'minoritarie' risulti maggiormente permeabile rispetto alle odierne realtà multilingui e multiculturali⁴¹.

La lingua, infatti, oltre ad essere uno strumento di comunicazione, riflette il portato delle tradizioni culturali e dei processi di autocomprensione collettiva, pertanto la scelta di insegnare alle alunne e agli alunni non soltanto la lingua maggioritaria, ma anche, per esempio, il cinese o l'arabo, in contesti in cui vi è una rilevante diffusione di queste lingue, potrebbe temperare le dinamiche di asimmetria che si creano tra i componenti e i gruppi di una stessa classe.

I *curricula* scolastici nell'ordinamento italiano non riflettono le realtà *de facto* multilingui, multiculturali e multireligiose, risultando ancorati ad un'impronta di carattere monistico. Del resto, si può pensare al fatto che la disciplina italiana in materia di immigrazione imponga al cittadino straniero, che richiede un permesso di soggiorno di lungo periodo UE, l'obbligo di conoscere non solo la lingua, ma anche la storia e la 'cultura nazionale', da dimostrarsi attraverso appositi *test*⁴². Rispetto alla possibilità di cambiamento dei programmi, un problema pratico rimane l'istituzione di specifiche classi di insegnamento, a livello nazionale o regionale, delle lingue non europee, che rappresenta un passaggio fondamentale, sul quale, tuttavia, non vi è un consenso unanime da parte dei docenti⁴³. La competenza e la sensibilità degli insegnanti può rappresentare un correttivo dell'impronta unilaterale dei programmi scolastici, sebbene questa via non possa ritenersi sostitutiva e non sempre abbia un carattere compensativo⁴⁴.

Anche nel monismo dei sistemi mass-mediatici e nella scarsa presenza e rappresentatività all'interno di essi dei gruppi cosiddetti minoritari è possibile identificare un limite all'esercizio dei diritti entro una dimensione pluralistica.

Costituzionale, con sentenza del 7 dicembre 2017, n. 258, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge n. 91/1992 sulla cittadinanza.

³⁹ In merito a tale prospettiva si veda, per una ricognizione di taglio storico-istituzionale, Aglietti 2019. Per una proposta teorica che si propone di rifondare il discorso della cittadinanza con riferimento al contesto dell'Unione Europea: Rigo 2007. A distanza di oltre un ventennio, si conferma pionieristica l'opera di Zolo 1994.

⁴⁰ L'adeguamento degli apparati amministrativi non può essere un alibi dell'inerzia poteri pubblici rispetto a politiche pluralistiche, ma il superamento del monolinguisma istituzionale richiede un ripensamento radicale nell'organizzazione dell'amministrazione pubblica.

⁴¹ Nell'analisi di Kymlicka e Banting, questo profilo integra uno degli indici di multiculturalità di un ordinamento, cfr. Banting, Kymlicka 2013: 8.

⁴² Cfr. art. 9 comma 2 bis, D. Lgs. 286/1998. Si richiede al cittadino straniero di provare conoscenze che il cittadino italiano può non possedere..

⁴³ Interessante, in ambito italiano, è il caso della provincia di Prato, che comprende la comunità cinese più ampia d'Italia in rapporto alla popolazione complessiva. I dirigenti politici regionali e provinciali hanno 'de-capitalizzato' per venti anni la possibilità di rivitalizzare il distretto tessile pratese, non sfruttando e non ampliando adeguatamente il canale di relazioni dirette con l'economia cinese. In questa direzione, l'introduzione dell'insegnamento della lingua cinese nelle scuole pratesi, avrebbe verosimilmente rappresentato uno strumento fecondo. Nel 2013, l'assessore provinciale Ambra Giorgi ha proposto che, per l'anno scolastico 2014/2015, il cinese venisse introdotto come terza lingua nei licei linguistici, ma l'iniziativa è stata accolta da un solo istituto (privato), il Convitto Nazionale Cicognini.

⁴⁴ A proposito delle condotte degli insegnanti, Chaimaa Fatih racconta del rapporto con una professoressa che, in occasione di un'interrogazione, vedendola indossare una felpa militare, si augurò che non si facesse esplodere: "Bé...spero che tu ora non ti faccia saltare in aria": Fatih (2016: 70).

Molteplici, dunque, sono i profili che circoscrivono la logica dell'interazione. D'altra parte, affinché questa prospettiva sia metabolizzata e riconosciuta, occorre passare attraverso un *riconoscimento di carattere giuridico*. Quando tale approdo viene raggiunto, risulta più difficile mettere in discussione l'involucro istituzionale che consente l'espressione piena di un'identità e, a un livello più comprensivo, il processo di "istituzionalizzazione" di certe identità. Le faglie della disuguaglianza, non a caso, si creano in relazione all'opposizione tra un'identità maggioritaria che è istituzionalmente riconosciuta, da un lato, e identità minoritarie non riconosciute giuridicamente, dall'altro lato.

Infatti, se risulta imprescindibile concepire il *right to dialogue* entro un orizzonte antropologico, non si può tralasciare che i limiti di affermazione di tale prospettiva possano essere tracciati a partire dal fatto che l'approccio relazionale non sia sufficientemente tradotto, vagliato o attraversato dal diritto, così da costituire non una mera categoria giuridica, ma, prima di tutto, uno *strumento di riconoscimento*.

4. Il *right to dialogue* in un approccio critico alla filosofia del diritto

Alla luce delle considerazioni svolte, si intende ora prendere in considerazione il modo in cui il *right to dialogue* si situa nell'ambito di un approccio critico alla filosofia del diritto: in particolare, in primo luogo, ci si soffermerà sul diritto di dialogo come posizione giuridica rilevante, che esclude un utilizzo strategico o un posizionamento 'orientato' di fattori quali il genere, l'etnia, la cultura, la religione, potendo configurarsi come *pars construens*, complementare rispetto alla componente decostruttiva della prospettiva epistemologica e metodologica dei *Critical Legal Studies*; in secondo luogo, ci si propone di evidenziare il modo in cui il *right to dialogue* opera rispetto alle dinamiche di alterizzazione e alla perpetuazione di logiche di dominio.

4.1 La categoria dialogica in rapporto alla precostituzione delle soggettività titolari

La tematizzazione del diritto di dialogo è rilevante per il discorso giusfilosofico e, in particolare, per un approccio teorico-giuridico critico. Lo sviluppo di questa ipotesi si snoda soffermandosi sui presupposti e su alcune delle implicazioni di un processo attivo di promozione di tale diritto.

Si è considerata ultronea la messa in questione della concettualizzazione liberale di diritto soggettivo⁴⁵, in quanto, nel campo dell'analisi del *right to dialogue*, questa opzione finisce per assumere la postura di un gioco 'intellettualistico'. Esistono "equivalenti omeomorfi" dell'idea di diritto soggettivo⁴⁶ in ordinamenti non 'occidentali'⁴⁷, come il 'dharma' nel subcontinente indiano e, con tutta probabilità è possibile rintracciare, nella gran parte degli orizzonti giuridici, la valenza di diritto soggettivo come "activity of claiming", movimento rivendicativo o pretesa⁴⁸.

Un discorso giusfilosofico critico si sofferma sugli elementi di precostituzione culturale o sui fattori storici, politici e sociali che orientano la formalizzazione giuridica, più che sulle varianti di tale processo. Per tale motivo, l'accento può essere posto non tanto sulla modalità liberale di

⁴⁵ Per una critica al paradigma liberale cfr. Santoro 1999.

⁴⁶ Su questo tema si segnalano Cammarata, Mancini, Tincani 2014; Husted, Keown, Prebish 1997.

⁴⁷ 'Occidentale' è un lessema vuoto e relativo, che conferisce una posizione preminente a chi parla "situandosi" e "situando".

⁴⁸ Sull'"activity of claiming" come situazione soggettiva di rilevanza transculturale, cfr. Baccelli, 2008: 337-364; Id., 2009: 99-123.

concettualizzazione, ma sulla centralità della categoria del dominio nella concettualizzazione (invero preliberale) dei diritti soggettivi.

L'idea di diritto soggettivo, infatti, come emerge dall'elaborazione di Francisco De Vitoria, nasce nell'orizzonte della conquista coloniale⁴⁹. Nell'impianto della Seconda Scolastica spagnola e, in particolare, nella riflessione teorica di Bartolomé de Las Casas gli *iura* comprendevano lo *ius proprietatis* declinato come diritto di scambio dei colonizzatori, ossia come licenza dell'uso della forza contro i colonizzati che si rifiutavano di cedere gratuitamente i frutti della terra, e lo *ius migrationis* quale modalità di legittimazione dell'occupazione della Corona spagnola dei territori classificati come *res nullius*⁵⁰. Dunque, come hanno affermato gli studi critici del diritto con grande vigore, il radicamento della titolarità dei diritti nel soggetto espressione della collettività dominante, – l'uomo *white anglo-saxon protestant* di orientamento eterosessuale – proviene da molto lontano.

In questo senso, il *right to dialogue*, come posizione giuridica rilevante ha presupposti incompatibili con l'idea di una soggettività titolare stereotipizzata, poiché esclude un uso o un posizionamento "orientato" di fattori come la cultura, la religione o, tantomeno, il genere, o l'"etnia" e presuppone una dimensione che è essenzialmente rivendicativa. A riprova di ciò, esprimendo una prospettiva relazionale, il diritto di dialogo non trova collocazione nella perdurante logica "postcoloniale".

I *Critical Legal Studies*, così come la *Critical Race Theory* e le diverse articolazioni dei *Feminist Studies*, mettono in questione l'eguaglianza giusnaturalistica come mascheramento delle condizioni di disuguaglianza⁵¹; la nozione di civiltà giuridica "occidentale"; il concetto stesso di civiltà giuridica come espressione di una logica gerarchizzante secondo cui alcuni ordinamenti vengono intesi come sistemi giuridici compiuti e altri come assetti tribali; la razza e l'eteropatriarcato⁵² come articolazioni cruciali del rapporto tra diritto e potere⁵³.

Il limite dell'approccio critico al diritto, nei casi, rari a ben vedere, in cui esso non ha coinciso con la dura vicenda di lotte rivendicative, è quello di una potenziale accentuazione dell'aspetto decostruttivo. La metodologia decostruttiva integra un profilo qualificante, ma in continua tensione, secondo un rapporto di complementarità, con la componente costruttiva⁵⁴.

Pertanto, un percorso verso la ricerca di uno spazio politico e istituzionale, se non giuridico, per il *right to dialogue* può ricondursi pertanto alla *pars construens* di un approccio critico alla filosofia del diritto.

4.2 Il *right to dialogue* nelle forme di alterizzazione

Il *right to dialogue* si riconduce a una tematizzazione critica, ma non strumentale dell'Alterità.

Sin dalla filosofia lockeana era presente una dicotomia tra i diritti riconosciuti nella madrepatria inglese e la legittimazione dell'assoggettamento coloniale nel Nuovo Mondo⁵⁵. Nelle società dell'area euro-atlantica, risulta molto marcato il confine tra la condizione di cittadinanza piena e la cittadinanza

⁴⁹ Cfr. sul tema Costa 2014: 27-44.

⁵⁰ Per un'analisi giusfilosofica della riflessione teorica, nonché della vicenda umana e politica di Bartolomé de Las Casas, si rinvia a Baccelli 2016.

⁵¹ Con riguardo a questo tema si vedano le argomentazioni di Zanetti 2015 (a); Id., 2015 (b); 2017: 35-49.

⁵² Fuori dalle analisi di *Queer Theory*, tale lemma non è molto diffuso nel dibattito scientifico. Per un uso di questo termine nella teoria giusfemminista che evidenzia, oltre all'idea dell'inferiorizzazione delle donne da parte degli uomini, l'imposizione dell'etero-sessualità come costruzione eteronormativa, cfr. Re 2017: 179-205. In generale sul tema si veda Valdes 1996: 161-211.

⁵³ Cfr. Giolo, Bernardini 2017.

⁵⁴ Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte da Th. Casadei 2017: 379- 409.

⁵⁵ Costa 1999: 266-309.

“dimidiata” delle persone titolari di un permesso di soggiorno di breve o lungo periodo, di coloro, in sintesi, che non detengono lo *status civitatis*. O ancora, un varco si pone tra le garanzie di uno Stato di diritto e la gravosità di un progetto migratorio e l’aleatorietà del “viaggio”, del percorso di chi è costretto a scappare da un paese flagellato dalla guerra, dalle carestie, dallo sterminio⁵⁶ verso la concessione dell’“asilo”⁵⁷. Sussiste uno iato tra la protezione effettiva di tale diritto e l’imbrigliamento nel campo di una valutazione etica del suo riconoscimento⁵⁸.

Negli odierni contesti sociali caratterizzati dal pluralismo, un potente dispositivo di alterizzazione può essere individuato nella religione. Anna Triandafyllidou mette a tema la “religionization” come una nuova forma di “razzizzazione”, in cui il diritto legittima una disparità di trattamento giuridico mediante la possibilità di ascrivere i titolari del diritto di libertà religiosa, previsto da fonti costituzionali e sovranazionali, a una determinata fede religiosa piuttosto che alla confessione maggioritaria⁵⁹. Avendo tale operazione ascrittiva come principale referente l’Islam, per dirla à la Mead, l’Altro significativo dell’“Occidente cristiano”⁶⁰, l’islamofobia, messa in campo da chi parla, diventa una vera e propria strategia discorsiva per creare barriere e confini che ricevono il crisma della giuridicità⁶¹.

Questi rilievi possono essere utili per cogliere la visione epistemologica sottostante al diritto di dialogo, che poggia sull’interrogazione critica dell’Alterità più che sulla funzionalizzazione di questa alla costruzione di una identità dominante o alla conservazione di logiche di sopraffazione.

Come già rilevato, il *right to dialogue* offrirebbe un consolidamento giuridico all’idea di interazione, superando l’impronta assimilazionistica del paradigma dell’integrazione, che presuppone un’asimmetria tra l’ordinamento cosiddetto ospite e quelli che sono considerati i gruppi minoritari o, con termine stigmatizzante, ‘diasporici’. Nel diritto di dialogo, dunque, può ricevere spazio un’attiva contestazione del binarismo⁶² tra persone, tra generi, tra gruppi, tra ‘civiltà’⁶³, tra aree del pianeta.

5. Il *right to dialogue* nei processi di gerarchizzazione: uno scarto epistemologico

Eve Kosofsky Sedgwick chiama ‘epistemologia dell’ignoranza’⁶⁴ quell’approccio epistemologico che, a partire da una visione gerarchizzante, si disinteressa delle condizioni umane e, di rimando delle realtà sociali, delle esperienze politiche e giuridiche non ‘autoriferibili’ che, dunque, non possono essere ricondotte all’universo di chi detiene il ‘diritto di parola’.

Il *right to dialogue*, mettendo in questione l’alterizzazione come modalità per instaurare condizioni di subalternità e di discriminazione, postula la revisione dei processi di gerarchizzazione tra identità. Tra i fattori su cui tali processi si fondono, nelle odierne società multiculturali, vi sono l’etnia come

⁵⁶ Barbari, De Vanna 2018.

⁵⁷ Sulle principali implicazioni del mancato riconoscimento di questo diritto, si segnala Sciarba 2017; Ead., 2018.

⁵⁸ Per esempio, non vi è diritto al dialogo nell’eliminazione della pratica di ascolto della persona richiedente asilo – con termine giuridico “audizione” – o in un’audizione che, ai fini della valutazione giudiziale, si incentra sulla “credibilità” di chi parla e non tiene conto del supporto della psichiatria e dell’antropologia nella valutazione degli effetti degli eventi traumatici sulla memoria. In generale, sulla riconduzione alla sfera morale di alcuni diritti di circolazione e inclusione, cfr. E. Santoro 2017.

⁵⁹ Triandafyllidou, Modood 2017: 1-23.

⁶⁰ Si fa qui espresso riferimento alla nozione di “alterità significativa” che George Herbert Mead utilizza per affermare la natura relazionale dei processi di soggettivizzazione: cfr. Mead 1967.

⁶¹ Con riguardo a questo tema si vedano Geisser 2003; Massari 2006; Pacillo 2008; Triandafyllidou 2012; Triandafyllidou, Modood 2017.

⁶² Butler 2017 [2010].

⁶³ Il riferimento è qui alla celebre opera di Huntington 2011.

⁶⁴ Sedgwick 2011 [1990].

surrogato della “razza”, la religione e la cultura (ipostatizzate), l’orientamento sessuale. Volgendo lo sguardo all’utilizzo di tali dispositivi, merita una menzione anche l’uso del concetto di vulnerabilità⁶⁵. La vulnerabilità, non intesa nella sua valenza di condizione universale e ontologica di perenne esposizione all’Altro⁶⁶, viene declinata come un attributo di specifiche categorie di individui⁶⁷. Quando il diritto, per esempio, si appropria del concetto di vulnerabilità, nel tracciare il campo di applicazione delle fattispecie normative in rapporto alle concrete condizioni di svantaggio, finisce per creare categorizzazioni che, come ‘vulnerable groups’⁶⁸, interessano le donne, i bambini, le persone disabili, o ancora le persone vittime di tratta e di un regime di sfruttamento lavorativo non diverso dalla schiavitù⁶⁹.

Nell’esercizio del *diritto al/di dialogo* può emergere la rilevanza delle condizioni “patogenetiche”, attraverso le pratiche di ascolto delle persone reificate, perseguitate, sfruttate, da cui emerge una vulnerabilità ‘situata’ che può aprire, invece, ad “un’epistemologia della responsabilità”.

Il riferimento all’idea di vulnerabilità e ai presupposti epistemologici del *right to dialogue*, è utile per riflettere sulla piegatura potenzialmente paternalistica che questa posizione soggettiva potrebbe assumere, se il *diritto al dialogo* fosse fondato sull’esigenza di ‘accogliere’ i cosiddetti ‘altri’: chi appartiene ad un paese ‘altro’ (e non chi proviene da un altro paese), chi appartiene ad una cultura ‘altra’ (e non chi è libero di scegliere orizzonti culturali scevri da ipostatizzazioni), chi appartiene ad una religione ‘altra’ (non chi ha un sentimento religioso).

Piuttosto – questa la conclusione del ragionamento che si è cercato di sviluppare in queste pagine – il *diritto di dialogo* può estrinsecarsi in una dimensione relazionale nella quale il conflitto non viene neutralizzato attraverso costruzioni discriminatorie ed eteronormative. Il *right to dialogue* va oltre l’orizzonte di chi parla, trattandosi di una possibilità di libertà e, in senso weberiano, di un diritto che può amplificare la tutela soggettiva all’interno delle società complesse⁷⁰.

⁶⁵ Sulla rilevanza giusfilosofica e politico-filosofica del concetto di vulnerabilità, nel contesto italiano, si rinvia, in una letteratura crescente a Guaraldo 2012; Pastore, Giolo 2017; Zanetti 2019; Zullo, Furia 2020; Corso, Tumino 2019; Fanlo Cortés, Ferrari 2020.

Nel dibattito scientifico internazionale, oltre alle opere di Mackenzie citate in questo saggio (nota 57), si segnala Butler 2017; Butler 2004; Fineman, Gear 2013; Fineman 2004; Gear 2010.

⁶⁶ Lèvinas 1999; Id., 1997 [1948]; Id., 1979.

⁶⁷ Sull’analisi della vulnerabilità come processo determinato dall’azione di cause patogenetiche e non come condizione ontologica, cfr. Mackenzie, Stoljar 2000; Mackenzie 2017: 83-100; Id. 2018: 59-80. Entro una prospettiva analoga mi pare si muovano le argomentazioni di Zanetti, *Filosofia della vulnerabilità* 2019.

⁶⁸ Si tratta di una categoria “incipiente”, poiché per un verso è prodromica all’auto e all’eteroascrizione di un individuo ad un gruppo e, dunque, risulta funzionale ad assicurare forme di protezione giuridica come la tutela davanti alle Corti giudiziarie a seguito di ricorsi individuali o collettivi, mentre, per altro verso, può favorire una logica ipostatizzante.

⁶⁹ Esemplicativo, in tal senso, è l’ordinamento italiano in rapporto alla tutela penale delle fattispecie che sanzionano tali reati. Con riguardo a questo tema, si segnala Di Martino 2020; Id., 2019: 1-48; Id., 2015: 69-100.

⁷⁰ Weber 1995 [1922]: 18-19.

BIBLIOGRAFIA

- Aglietti M. (ed.) 2019, *Finis civitatis. I confini della cittadinanza*, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- Andronico A. 2011, *Presentare l'universale e il problema dei diritti umani* in P. Pirrone (ed.) 2011, *Circolazione dei valori giuridici e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali*, Torino: Giappichelli: 149-160.
- Baccelli L. 2000, "Diritti senza fondamento", *Teoria politica*, 16 (2): 21-33.
- Baccelli L. 2008, "'Ex parte populi'. Per una teoria impura dei diritti", in *Ragion Pratica*, (2): 337-364.
- Baccelli L. 2009, *I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali*, Roma-Bari: Laterza.
- Baccelli L. 2016, *Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento*, Milano: Feltrinelli.
- Banting, K. and Kymlicka W. 2013, "Do Multiculturalism erode the Welfare State?" in K. Banting, W. Kymlicka (eds.) 2013, *Multiculturalism and the Welfare State. Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies*, Oxford Scholarship Online: University Press, Subscriber McGill University.
- Barbari L. and De Vanna F. (eds.) 2018, *Il "diritto al viaggio". Abbecedario delle migrazioni*, Torino: Giappichelli.
- Basile F. 2010, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano: Giuffré.
- Belvisi F. 2012, *Dignità umana e diritti fondamentali: una questione di riconoscimento*, in Th. Casadei (ed.) 2012, *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino: Giappichelli: 72-89.
- Berger B.L., Moon R. (eds.) 2016, *Religion and the Exercise of Public Authority*, London-Oxford: Hart Publishing.
- Berman P. S. 2009, "The New Legal Pluralism", in *Annual Review of Law and Social Science*, 5: 225-242.
- Bernardini M.G., Casalini B., Giolo O., Re L. (eds) 2017, *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma: IF Press.
- Bloemraad I. 2006, *Becoming a Citizen, Incorporating Immigrants and Refugees in the United States and Canada*, Berkeley-Los Angeles: University of California Press.
- Butler J. 2004, *Precarious Life. The Powers and Mourning of Violence*, London-New York: Verso.
- Butler J. 2010, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, London-New York: Routledge, tr.it. 2017, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Roma-Bari: Laterza.
- Butler, J. 2015, *Notes Toward a Performative Theory of Assembly*, tr.it. 2017 *L'alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell'azione collettiva*, Milano: Nottetempo.
- Cammarata R. 2015, *La sfida del pluralismo. Al diritto, ai diritti e allo Stato*, Brescia: liberedizioni.
- Cammarata R., Mancini L. and Tincani P. (eds) 2014, *Diritti e culture. Un'antologia critica*, Torino: Giappichelli.

- Canale D., Pariotti E. and Pastore B. (eds) 2019, *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*, Roma: Carocci.
- Casadei Th. 2017, “Postfazione. Le teorie critiche del diritto. Tra filosofia giuridica e filosofia politica”, in O. Giolo and M. G. Bernardini (eds) 2017, *Le Teorie Critiche del Diritto*, Pisa: Pacini: 379- 409.
- Chiba M. 2002, “Other Phases of Legal Pluralism in the Contemporary World”, *Ratio Juris*, 11 (3): 228-245.
- Clavero B. 2002, “Stato di diritto, diritti collettivi e presenza indigena in America”, in P. Costa and D. Zolo (eds) 2002, *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano: Feltrinelli: 537-565.
- Corso L. and Tumino G. (eds.) 2019, *Vulnerabilità di fronte alle istituzioni e vulnerabilità delle istituzioni*, Torino: Giappichelli.
- Costa P. 1999, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari: Laterza, 266-309.
- Cotterrell R. 2004, “Law in Culture”, in *Ratio Juris*, 17 (1): 1-14.
- Creighton S., Padfield N. and Piroso R. 2018, “England and Wales: an uncertain relationship with European institutions” in Cliquennois G. and de Suremain H. (eds) 2018, *Monitoring Penal Policy in Europe*, New York: Routledge:127-149.
- De Maglie C. 2007, *I reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Pisa: ETS.
- Di Martino A. 2015, “Caporalato e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata”, in E. Rigo (ed.) 2015, *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa: Pacini: 69-100.
- Di Martino A. 2020, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna: il Mulino, Bologna.
- Di Martino A. 2020, “Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali”, in *Archivio Penale* (1): 1-48.
- De Sousa Santos B. 1995, *Toward a New Common Sense. Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, New York-London: Routledge.
- Donati P. 2008, *Oltre il multiculturalismo*, Roma-Bari: Laterza.
- Facchi A. 2001, *I diritti nell’Europa multiculturale: Pluralismo normativo e immigrazione*, Roma-Bari: Laterza.
- Facchi A. 2019, “Traditional Local Justice, Women’s Rights, and the Rule of Law: A Pluralistic Framework”, *Ratio Juris*, 32 (2): 210-232.
- Fanlo Cortés I. and Ferrari D. (eds) 2020, *I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi*, Torino: Giappichelli.
- Fineman M. and Gear A. (eds) 2013, *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics*, New York-London: Routledge.
- Fineman M. 2004, *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*, New York London: The New Press.

- Fatimi C. 2016, *Non ci avrete mai. Lettera aperta di una musulmana italiana ai terroristi*, Milano: Rizzoli.
- Gadamer H. G. 1960, *Wahrheit und Methode*, Tübingen: J.C.B. Mohr, tr. it. 1983 *Verità e metodo*, tr.it., Milano: Mondolibri.
- Giasenti A. and Maggioni G. (eds) 1995, *I diritti nascosti*, Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Geisser V. 2003, *La nouvelle islamophobie*, Paris: La Découverte.
- Grear A. 2010, *Redirecting Human Rights: Facing the Challenge of Corporate Legal Humanity*, Basingstoke: Palgrave Macmillian.
- Guaraldo O. 2012, *Comunità e vulnerabilità. Per una critica politica della violenza*, Pisa: Edizioni ETS.
- Habermas J. 1981, *Teorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt: Suhrkamp, tr. it. 1986 *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna: Il Mulino.
- Habermas J. 1996, *Die Einbeziehung des Anderen*, tr. it. 2008 *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Milano: Feltrinelli.
- Huntington S. 2011, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York: Simon & Schuster.
- Husted W. R., Keown D. and Prebish C. S. 1997, "Are there Human Rights in Buddhism?", London-New York: Routledge.
- Kymlicka W. 1989, *Liberalism, Community and Culture*, Oxford: Clarendon Press Oxford.
- Kymlicka W. 1995, *Multicultural Citizenship*, Oxford-New York: Oxford University Press, tr.it. 199, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna: il Mulino.
- Kymlicka W. 2007, "The Canadian Model of Multiculturalism in a Comparative Perspective", in S. Tierney (ed.) 2007, *Multiculturalism and the Canadian Constitution*, Vancouver: University of British Columbia Press: 61-90.
- Kymlicka W. 2017, "Multiculturalism without Citizenship?" in A. Triandafyllidou (ed.), *Multicultural Governance in a Mobile World*, Edinburgh: Edinburgh University Press: 139-161.
- La Torre M. 2001, "Tolleranza", in M. La Torre, Gf. Zanetti (eds) 2001, *Seminari di filosofia del diritto*, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino,
- La Torre M. 2008, "Legal Pluralism as Evolutionary Achievement of Community Law", *Ratio Juris*, 12 (2):182-195.
- Lèvinas E. 1999, *Il pensiero dell'altro. Con un dialogo tra E. Lèvinas e P. Ricoeur*, Roma: Lavoro.
- Lèvinas E. 1948, *Le temps et l'autre*, Paris: Cahiers du College Philosophique, tr.it. 1997 *Il tempo e l'altro*, Genova: Il Melangolo.
- Lèvinas E. 1979, *La traccia dell'Altro*, Napoli: Pironti.
- Levy J. T. 2000, *The multiculturalism of fear*, Oxford-New York: Oxford University Press.
- Mackenzie C. and Stoljar N. 2000, *Relational Autonomy. Feminist Perspectives of Autonomy, Agency and the Social Self*, Oxford- New York: Oxford University Press.
- Mackenzie C. 2017, "Vulnerability, Needs and Moral Obligation", in C. Straehle (ed.) 2017, *Vulnerability, Autonomy and Applied Ethics*, New York-London: Routledge: 83-100;

- Mackenzie C. 2018, "Moral responsibility and the social dynamics of power and oppression", in K. Hutchinson, C. Mackenzie and M. Oshana (eds.) 2018, *Social Dimensions of Moral Responsibility*, New York: Oxford University Press: 59-80.
- Massari M. 2006, *Islamofobia. La paura e l'Islam*, Roma-Bari: Laterza.
- Meccarelli M., Palchetti P. and Sotis C. 2014, *Il lato oscuro dei Diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell'individuo*, Madrid: Dykinson.
- Mead G. H. 1967, *Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*, Chicago: University of Chicago.
- Mouffe C. 2000, *The Democratic Paradox*, London-New-York: Verso.
- Muniz Fraticelli V. 2014, "The Distinctiveness of Religious Liberty" in R. Provost (ed.) 2014, *Mapping the Legal Boundaries of Belonging*, Oxford-New York: Oxford University Press: 99-120.
- Pacillo V. 2008, "La discriminazione nei rapporti tra Stato e confessioni religiose: il caso dell'islamofobia", in Th. Casadei (ed.) 2008, *Lessico delle discriminazioni. Tra società, diritto e istituzioni*, Reggio Emilia: Diabasis.
- Pastore B., Viola F. and Zaccaria G. 2017, *Le ragioni del diritto*, Bologna: Il Mulino.
- Viola F., Zaccaria G. 2001, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica*, Roma-Bari: Laterza.
- Pariotti E. 2000, *La comunità interpretativa nell'applicazione del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Pastore B. 2003, *Per un'ermeneutica dei diritti umani*, Torino: Giappichelli.
- Pastore B. 2014, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova: CEDAM.
- Pastore B. 2016 (a), "Costituzionalismo ed ermeneutica", *Diritto e questioni pubbliche*, 16 (1): 99-114.
- Pastore B. 2016 (b), "Le ragioni dei diritti. I diritti come ragioni", in *Diritti umani e diritto internazionale*, (3): 689-702.
- Pastore B. and Giolo O. (eds) 2018, *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma: Carocci.
- Pinto de Albuquerque P. and van Aaken A. 2018, "Punitive Damages in Strasbourg", in A. van Aaken and I. Motoc (eds) 2018, *The European Convention on Human Rights and General International Law*, Oxford: Oxford University Press: 230-250.
- Pirosa R. 2020, "L'antinomia del reato culturalmente motivato. Ipotesi giusfilosofiche per un ripensamento", *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (18): 78-118.
- Pirosa R. 2021, *Il principio pluralista tra diritto e politica. Per una critica del multiculturalismo attraverso l'esperienza canadese*, liberedizioni, Brescia.
- Re L. 2017, "Femminismi e diritto: un rapporto controverso", in M.G. Bernardini and O. Giolo (eds.) 2017, *Le teorie critiche del diritto*, Pisa: Pacini: 179-205.
- Rigo E. 2007, *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Unione allargata*, Roma: Meltemi.
- Rodotà S. 2012, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari: Laterza.

- Ruggiu I. 2012, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano: FrancoAngeli.
- Ruggiu I. 2019, *Cultural and the Judiciary. The Anthropologist Judge*, London-New York: Routledge.
- Ryan P. 2010, *Multicultiphobia*, Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.
- Santoro E. 1999, *Autonomia individuale, libertà e diritti. Una critica dell'antropologia liberale*, Pisa: Ets.
- Sedgwick E.K. 1990, *Epistemology of the Closet*, Berkeley: University of California Press, tr.it. 2011. *Stanze private. Epistemologia e politica della sessualità*, Roma: Carocci.
- Sciurba A. 2017, "Misrecognizing Asylum: Causes, Modalities, and Consequences of the Crisis of a Fundamental Human Right", in *Rivista di Filosofia del diritto*, 6 (1): 141-164.
- Sciurba A. 2017, "Asilo (diritto di)", in L. Barbari and F. De Vanna (eds) 2017, *Il "diritto al viaggio". Abbecedario delle migrazioni*, Torino: Giappichelli: 1-9.
- Taylor C. 1994, "The Politics of Recognition", tr.it. 1998 *Multiculturalismo, Lotte per il riconoscimento*, Milano: Feltrinelli.
- Tega D. 2015, "La sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2015 sulla confisca: il predominio assiologico della Costituzione sulla Cedu", *Quaderni Costituzionali*, (2): 400-405.
- Teubner G. 1992, "The Two Faces of Janus", in *Cardozo Law Review*, 13: 1443-62.
- Temelini M. 2007, "Multicultural Rights, Multicultural Virtues: A History of Multiculturalism in Canada" in S. Tierney (ed.) 2007, *Multiculturalism and the Canadian Constitution*, Vancouver-Toronto: University of British Columbia Press: 43-60.
- Triandafyllidou A. (ed.) 2012, *Muslims in 21st Century Europe: Structural and Cultural Perspective*, London-New York: Routledge.
- Triandafyllidou A. (ed.) 2012, *Nation and Religion: Dangerous Liaisons* in A. Triandafyllidou, T. Modood (eds) 2012, *The Problem of Religious Diversity, European Challenges, Asian Approach*, Edinburgh: Edinburgh University Press: 27-51.
- Triandafyllidou A. and Modood T. 2017, *Religion and Religious Diversity Challenges Today*, in Triandafyllidou A. and Modood T. (eds.) 2017, *The Problem of Religious Diversity, European Challenges, Asian Approach*, Edinburgh: Edinburgh University Press: 1-23.
- Trujillo I. 2017, "Soft law e diritti umani", *Ars Interpretandi*, (2): 29-42.
- Valdes F. 1996, "Unpacking hetero-patriarchy: tracing the conflation of sex, gender, and sexual orientation to its origins", *Yale Journal of law & the humanities*, 8 (1): 161-211.
- Viola F. 2013, "Lo statuto normativo della dignità umana", in A. Abignente, F. Scamardella (eds) 2013, *Dignità della persona. Riconoscimento dei diritti nelle società multiculturali*, Napoli: Editoriale Scientifica: 283-295.
- Zagrebelsky G. 1993, *Il diritto mite*, Torino: Einaudi.
- Zagrebelski G. 2007, *La virtù del dubbio, Intervista su etica e diritto*, G. Preterossi (ed), Roma-Bari: Laterza.
- Zolo D. (ed.) 1994, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari: Laterza.

- Zanetti Gf. 1999, *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano: Raffaello Cortina.
- Zanetti Gf. 2015 (a), *Eguaglianza come Prassi. Teoria dell'argomentazione normativa*, Bologna: il Mulino.
- Zanetti Gf. 2015 (b), *L'orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia*, Bologna: il Mulino.
- Zanetti Gf. 2017, "Critical Race Theory: temi e problemi degli studi critici sulla 'razza'", in O. Giolo and M. G. Bernardini (eds) 2017, *Le Teorie Critiche del Diritto*, Pisa: Pacini: 35-49.
- Zanetti Gf. 2019, *Filosofia della vulnerabilità*, Roma: Carocci.
- Zolo D. 2003, "Fondamentalismo autoritario", in M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Milano: Feltrinelli: 138-141.
- Zullo S. and Furia A. (eds.) 2020, *La vulnerabilità come metodo. Percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, Roma: Carocci.
- Walzer M. 2000, "Quali diritti per le comunità culturali?" in E. Vitale (ed.) 2000, *Diritti umani e diritti delle minoranze*, Torino: Rosenberg & Sellier: 21-29.
- Weber M. 1922, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr: Tübingen, tr.it. 1995, Milano: Edizioni di Comunità: 18-19.